



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Liberato Paolitto	Presidente
Marco Benatti	Consigliere
Alessio Liberati	Consigliere
Francesco Bruno	Consigliere
Manuela Cavallo	Consigliere Rel.

Oggetto:

TRIBUTI LOCALI	-
TARI	-
STABILIMENTO	
BALNEARE	

Ud. 09/06/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8953/2022 R.G. proposto da:

Ristorante [REDACTED] **Di** [REDACTED] **& C s.n.c.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

Comune Di Barano Di Ischia, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 7985/2021, depositata in data 11.11.2021.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.06.2026 dal Consigliere Manuela Cavallo.

FATTI DI CAUSA

1. In data 21.06.2019, il Comune di Barano d'Ischia notificava alla società contribuente l'avviso di pagamento n. [REDACTED] con il quale provvedeva a calcolare e richiedere la somma di euro 10.817,00 a titolo di TARI per l'anno 2019.

2. Avverso l'avviso la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che lo rigettava.

3. La società contribuente impugnava la decisione di prime cure davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, che rigettava l'appello, con la seguente motivazione: *«Corretta è stata la determinazione del Comune di commisurare l'importo della tassa smaltimento rifiuti - in assenza di prova da parte del contribuente di inutilizzabilità del bene - per l'anno in contestazione per l'intero anno e per l'intera superficie dichiarata, non essendo sufficiente al fine di ridimensionare l'operatività del tributo la denuncia di inizio e di fine occupazione dei locali, regolarmente inoltrata al Comune, destinati all'attività di ristorante e stabilimento balneare, sebbene a carattere tipicamente stagionale. Invero la tariffa Tari va commisurata al periodo di effettiva occupazione e utilizzazione dei locali, che determina l'effettiva produzione di rifiuti, in conformità di quanto previsto dal regolamento per l'applicazione della tassa del Comune di Barano d'Ischia, approvato con delibera del C. C. del 29-11-2013: l'art. 14 prevede infatti che "il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione e detenzione dei locali o aree". L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione o detenzione dei locali ed aree sino al giorno in cui è cessata l'occupazione o detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata". Come detto la parte non ha assolto a tale onere con la comunicazione di inizio e cessazione dell'occupazione per entrambe le attività, trattandosi di*



atti inidonei a superare la presunzione di produzione di rifiuti di cui all'art. del regolamento comunale "si considerano soggetti al prelievo tutti i locali e tutte le aree predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzati" e ciò in linea con la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. 11.9.2019, n. 22705). Corretta è anche la determinazione della superficie tassabile desunta dalle concessioni demaniali rilasciate al contribuente. Infine, nel ricorso come nell'appello si fa riferimento all'avvenuto sequestro dell'area - a dimostrazione del suo inutilizzo - senza tuttavia che sia stata depositata documentazione al riguardo».

4. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione la Ristorante [REDACTED] Di [REDACTED] & C s.n.c., affidando le proprie doglianze a due motivi di ricorso.

5. Il Comune di Barano si è costituito con controricorso.

6. È stata fissata la camera di consiglio del 09.06.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve darsi atto delle questioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune con il controricorso, che riguardano:

- la formulazione del primo motivo in maniera non esaustiva: la contribuente non avrebbe dettagliato i fatti di causa ed in particolare non avrebbe indicato la fase del processo nella quale sarebbero stati depositati i documenti che richiama;

- incertezze sulla data di formazione dell'invocato giudicato esterno: nel caso di specie la ricorrente avrebbe allegato l'esistenza di sentenze definitive tra le stesse parti con valore vincolante senza attestarne l'effettiva definitività.

- l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso per insufficiente rubricazione: il ricorrente in rubrica avrebbe dedotto il vizio riportando la violazione degli art. 70 e 71 del d.lgs. 507/1993, indicando, tuttavia, la violazione della norma prevista dal regolamento comunale.



- l'inammissibilità primo e secondo motivo di ricorso, perché sarebbe stata chiesta una rivalutazione di merito.

2. Per la trattazione dell'eccezione si rinvia alla trattazione dei motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dolendosi della mancata considerazione, da parte del giudice di secondo grado, dell'invocato giudicato esterno in relazione a sentenze depositate già in primo grado (n. 14168/46/2015 della C.T.P. di Napoli; n. 21376/15 C.T.P. di Napoli; n. 2658 del 2016 della C.T.P. di Napoli; n. 6706 del 2017 della C.T.P. di Napoli; n. 3054/1/2018 della C.T.R. di Napoli e n. 7110/1/2022 della CGT della Campania). Nell'ambito dello stesso motivo, la contribuente si duole, altresì, dell'esclusione dell'applicazione del precedente giudicato di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29539/2021 tra le stesse parti.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Deve rilevarsi che nell'ambito delle pronunce richiamate le varie Commissioni adite avevano stabilito il principio per il quale, a fronte di precise dichiarazioni protocollate all'Ente, quest'ultimo non poteva emettere avviso di pagamento discostandosi da quanto dichiarato dalla contribuente, essendo obbligato ad emettere, invece, avviso di accertamento motivato. All'uopo, secondo le sentenze, in virtù di una dichiarata superficie, l'Ente avrebbe dovuto utilizzare la suddetta superficie ai fini della tassazione nell'avviso di pagamento e, ove avesse ritenuto questa invece errata, avrebbe dovuto procedere con atto di accertamento.

4.2. Orbene, appare chiaro sulla base della stessa deduzione della ricorrente che la doglianza invoca l'operatività di un "giudicato interpretativo", cioè di un giudicato che si pretenderebbe applicabile ad ogni fattispecie, tale, quindi, da vincolare il giudice nell'interpretazione e applicazione della legge.



Tale tipologia di giudicato esterno si porrebbe, in contrasto con il principio inviolabile del libero convincimento di cui all'art. 116 c.p.c., e non può essere ammesso, pertanto, nell'ordinamento giuridico italiano.

Come statuito da questa Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723), non operando nell'ordinamento italiano il principio dello "stare decisis", tipico di alcuni ordinamenti stranieri.

4.4. Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Cassazione citata dal ricorrente – relativa a controversia riguardante le stesse parti per la Tari 2017 –, la motivazione così si esprime: «... *in assenza di denunce di variazioni la superficie tassabile è quella indicata nell'originaria dichiarazione. Ciò posto risulta agli atti che con riferimento alle pregresse annualità 2012 e 2013 il Comune ha applicato la superficie tassabile dichiarata dal contribuente nella denuncia e quindi per quanto riguarda l'arenile una superficie pari a mq 257 come risulta dalla riproduzione del contenuto degli avvisi di accertamento debitamente trascritti dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza. Va poi considerato che l'art. 10 comma terzo del Regolamento comunale stabilisce che la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili ove inferiore a quella data in concessione è quella risultante dalla media delle misurazioni non inferiori alle tre annualità che l'ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficie prodotte dalla*



parte nel corso dell'anno. del contribuente, che ha efficacia fino ad una successiva denuncia. È di tutta evidenza che nel caso di contestazione in merito alla superficie tassabile era onere del Comune provvedere ad effettuare le necessarie misurazioni. Onere questo che nella specie non era stato assolto. La CTR non si è pertanto conformata alle previsioni regolamentari pur in presenza di una espressa contestazione sul punto riprodotta nella parte narrativa della sentenza impugnata. Va, conseguentemente accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibile quello principale».

4.5. Deve rilevarsi che la C.T.R., nel caso che occupa, ha rilevato che *«corretta è anche la determinazione della superficie tassabile desunta dalle concessioni demaniali rilasciate al contribuente»*: anche con riferimento a tale pronuncia, non può invocarsi il giudicato esterno in quanto la questione che viene proposta (individuazione della superficie tassabile con TARI nell'alternativa tra superficie di cui alla concessione – come sostenuto dal Comune – o superficie dichiarata nella prima denuncia – come sostenuto dalla contribuente –) è questione giuridico/interpretativa che ex se non è idonea a scalfire l'accertamento in fatto qual operato dal giudice del gravame.

5. Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. 507 del 1993, 21, comma 7, e 49, commi 1 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3.

In particolare, la contribuente sostiene: *«La motivazione è del tutto erranea. In particolare, il Regolamento comunale citato dalla sentenza impugnata, approvato in data 23.06.2014, ha previsto specificatamente che per gli arenili la superficie tassabile, per l'anno in corso, ove inferiore a quella in concessione, è quella risultante dalla media delle misurazioni – non inferiori a tre annuali – che l'ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente. Il contribuente si attenuto scrupolosamente al dettato*



regolamentare del Comune. Difatti in data 15.04.2019 effettuava una prima denuncia e comunicava l'apertura del Bar avvenuta in data 13.04.2019 indicando i metri quadrati 67 ed ancora in data 09.05.2019 effettuava ulteriore comunicazione per l'arenile indicando la data di apertura al 07.05.2019 per una superficie misurata di mq 257. Ancora medesime comunicazioni con indicazione della data di chiusura e delle superficie misurate veniva inviate in data 31.10.2019 e 04.11.2019 ove veniva sempre dichiarata la superficie di mq 257 per l'arenile e 67 per il bar. Appare quindi chiaro che pur non volendo tener in conto le dichiarazioni ritualmente protocollate in atti con le quali il contribuente, in ottemperanza al regolamento, dichiarava una superficie di arenile pari a metri quadri 257 e di bar per mq 67, era preciso onere dell'Ente provvedere ad effettuare le misurazioni e contestare la superficie dichiarata se non ritenuta veritiera».

5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur richiamando formalmente il parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., introduce censure che hanno come finalità una revisione del fatto posto a fondamento della decisione, mirando a ribaltare l'accertamento della C.T.R. in ordine alla superficie tassabile (accertamento che la C.T.R. ha eseguito confermando l'atto impositivo, fondato sulla superficie della concessione demaniale, in assenza di elementi a confutazione della correttezza del dato forniti in sede giudiziale dalla contribuente).

5.2. Deve in ogni caso osservarsi che la C.T.R. ha rigettato l'appello ritenendo che, a fronte di una superficie determinata dal Comune sulla base di dati utilizzabili (quali la concessione), la contribuente non aveva fornito in sede giudiziale elementi a sostegno della propria tesi alternativa.

La decisione appare immune da vizi, non essendo previsto in materia TARI (non potendo neanche essere introdotto con norma regolamentare) un contraddittorio anticipato sulla pretesa impositiva, contemplato solo in materia di tributi armonizzati e da disposizioni specifiche.



Una volta determinata, sulla base di elementi utilizzabili dall'ente impositore (quali i dati contenuti nella concessione demaniale), l'atto impositivo non è annullabile in sé e per sé solo per non avere tenuto conto di eventuali denunce di variazione o elementi forniti dalla parte, ma diventa contestabile in sede giudiziale, nella quale il contribuente può avanzare le proprie critiche dimostrando l'erroneità e la illegittimità della pretesa con adeguati elementi di prova, nel caso di specie non forniti.

5.3. Deve, peraltro, rilevarsi che il regolamento comunale che secondo la contribuente sarebbe stato violato prevede la mancanza di rilevanza delle denunce di variazione dell'interessato e l'attivazione del contraddittorio solo nel caso di superfici degli arenili inferiori a quelle indicate nella concessione (presupposto che, nel caso di specie, non emergeva, non rilevando le denunce di variazione della parte): *«Relativamente agli arenili la superficie tassabile, per l'anno in corso, ove inferiore a quella in concessione, è quella risultante dalla media delle misurazioni – non inferiori a tre annuali – che l'ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente, a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficie prodotte dalla parte nel corso dell'anno».*

5.6. Una volta, dunque, determinata da parte del Comune come superficie tassabile quella della concessione, e considerate irrilevanti le denunce di variazione, la prova della eccedenza della pretesa rispetto all'area rilevante ai fini TARI doveva essere fornita in giudizio ad opera della contribuente, sicché la motivazione in ogni caso risulta priva di vizi.

6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [REDACTED] ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09.06.2026.

Il Presidente

Liberato Paolitto

